

CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ESTERNE DEL BIOPARCO DI ROMA - CIG: 856136778B

TRA

La Fondazione Bioparco di Roma (Codice Fiscale e Partita IVA n. 05384961008) con sede legale in Roma, viale del Giardino Zoologico n. 20, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Petretti, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione (nel seguito per brevità anche "Bioparco")

E

- _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- Che la Fondazione Bioparco di Roma ha indetto una gara di rilevanza comunitaria con procedura ristretta accelerata ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e degli artt. 61 e 91 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma telematica di negoziazione in uso alla Fondazione, per l'affidamento dei "Servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili e delle aree esterne del Bioparco di Roma" - CIG 856136778B.
- Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta dal Bioparco e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati.
- Che il DEC - Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'espletamento delle attività di competenza è il Dr. _____.
- Che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dagli atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____(_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori, servizi e fornitura del Bioparco e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la Lettera d'Invito e il Capitolato Tecnico ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore);
- Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore);
- Allegato "C" (Fideiussione);
- Allegato "D" (Polizza Assicurativa);
- Allegato "E" (Patto di integrità di Roma Capitale);
- Allegato "F" (DUVRI).

ARTICOLO 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, straordinaria e di igiene ambientale degli immobili e delle aree interne ed esterne costituenti il Bioparco di Roma, ad eccezione di alcuni immobili nonché determinate aree esterne del parco costituenti i reparti zoologici, i quali sono gestiti direttamente dai guardiani del Parco.

I luoghi oggetto dell'appalto sono identificati nell'Allegato "Schede ambienti" al Capitolato, che identifica la superficie degli spazi interni e di quelli esterni del Bioparco e specifica le diverse cadenze temporali richieste per gli interventi di pulizia e le fasce orarie in cui l'Appaltatore è tenuto a effettuare gli interventi, secondo le condizioni e modalità descritte nel Capitolato.

L'appalto ha tra le proprie finalità il raggiungimento della massima sostenibilità ambientale e sociale del servizio, ragion per cui l'aggiudicatario è tenuto, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto di quanto stabilito dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*".

L'appalto prevede la richiesta di prestazioni a canone ed extra-canone, in particolare:

- a) Prestazioni a canone: sono tutte le prestazioni continuative o periodiche descritte nel Capitolato e prestate a fronte del pagamento di un canone annuo, al netto del ribasso indicato dall'aggiudicatario in sede di gara. Il servizio remunerato a canone è onnicomprensivo di tutti gli oneri specificati nell'art. 3 del Capitolato.
- b) Prestazioni extra-canone: sono tutte le prestazioni erogate su specifica ed eventuale richiesta in via straordinaria della Fondazione Bioparco, ovvero frutto di necessità legate al verificarsi di eventi straordinari, e remunerate in base al costo orario di aggiudicazione applicato al numero di ore effettivamente prestate per svolgere il servizio richiesto.

Laddove la Fondazione Bioparco dovesse avere necessità di prestazioni extra-canone provvederà a formalizzare al Responsabile del Servizio una specifica richiesta a mezzo e-mail. La ditta dovrà provvedere ai servizi richiesti con immediatezza e comunque in tempo utile, concordando le relative tempistiche nonché le modalità operative con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in funzione della complessità della richiesta.

Il servizio dovrà essere svolto dall'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico nonché nell'offerta Tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il presente contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui si rendano necessari servizi supplementari e/o complementari da parte dell'affidatario, anche durante eventi speciali, anche se non inclusi originariamente nell'appalto, che comunque non alterino la natura generale del contratto.

In tali casi l'affidatario, ove richiesto dalla Stazione Appaltante e pertanto senza alcun diritto di esclusiva, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, secondo i prezzi, i patti e le condizioni previamente concordate con la Stazione Appaltante stessa.

ARTICOLO 3) DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è di n. **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. E' prevista una opzione della Fondazione di rinnovo di altri n. 12 mesi ed una opzione della Fondazione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 purchè non superiore a n. 6 mesi. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4) IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € _____
(_____/___, IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi, come da offerta economica dell'impresa Aggiudicataria.

ARTICOLO 5) OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Bioparco per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, la trasferta, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 7. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del Bioparco.

In particolare il Fornitore si obbliga a provvedere, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori, l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza la Fondazione Bioparco da qualsiasi responsabilità.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Bioparco da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Bioparco, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e del Progetto, nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

ARTICOLO 6) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale idoneo all'espletamento delle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato nel Progetto Tecnico con riguardo al Responsabile del servizio e al Coordinatore.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dal Bioparco, nonché a dare al DEC a mezzo fax e/o email immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Il Bioparco potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire al Bioparco l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

Il Bioparco rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con il Bioparco. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con il Bioparco, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne il Bioparco da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

ARTICOLO 7) CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti dal Bioparco al Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica di gara.

Il Fornitore procederà alla fatturazione di tali corrispettivi come segue:

- Attività a canone: fatturazione mensile posticipata;
- Attività extra-canone: fatturazione posticipata all'esecuzione di ciascuna prestazione, previa emissione del relativo ordine.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 90 giorni data ricevimento fattura fine mese mediante bonifico bancario, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, delle attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi espletati, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nei suoi allegati.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Bioparco opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione da parte del Bioparco del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente Contratto, al CIG della gara, ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere intestata e fatta pervenire al seguente codice destinatario: SUBM70N.

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e/o con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, o, nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare.

Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti ed i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 8) PENALI

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nell'art. 17 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 9) CAUZIONE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Fornitore medesimo consegna al Bioparco, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'intera durata del Contratto, pari a Euro _____ (_____).

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dal Bioparco, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti del Bioparco.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Bioparco si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Bioparco stesso. In caso di inadempimento a tale obbligo il Bioparco procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata al Bioparco, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Fondazione Bioparco ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13.

ART.10) TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Il Fornitore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso il Bioparco di Roma, di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

ART. 11) RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone, cose, animali ospitati presso il parco, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Fornitore, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

A tal fine il Fornitore è tenuta a dotarsi, per tutta la durata del presente Contratto, di idonea copertura assicurativa rilasciata in relazione alla esecuzione del presente Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici, relativamente a responsabilità civile per danni a persone o cose, con massimale di euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro senza limiti e franchigie; tale assicurazione è relativa all'intera durata del Contratto. Il Fornitore si obbliga a consegnare al Bioparco le

suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto. Tali polizze sono allegare al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Resta inteso che ove le suddette polizze non siano consegnate al Bioparco, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore del Bioparco, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Bioparco medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Fondazione Bioparco ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.13.

ARTICOLO 12) RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto previsto nell'art.108 del D.lgs. 50/2016 con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che il Bioparco, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., nei seguenti casi:

a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;

b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 9 (Cauzione) e art. 11 (Responsabilità e assicurazione) ultimo co.;

c) nei casi di cui agli art. 17 (Divieto di cessione), 20 (Informazioni riservate e privacy), 22 (Codice Etico e Prevenzione della Corruzione) e 23 (Patto di integrità).

In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione in tutto o in parte del presente Contratto, il Bioparco ha facoltà di affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dal Bioparco.

Nel caso in cui successivamente alla stipula del presente Contratto intervenga una Convenzione Consip e, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri di detta Convenzione siano migliorativi rispetto a quelli di cui al precedente art. 7 (Corrispettivi) e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri, il Bioparco ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELLA L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

ARTICOLO 14) SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente Contratto possono essere subappaltate nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 15) MODIFICAZIONI

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

ARTICOLO 16) INVALIDITÀ PARZIALE

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

ARTICOLO 17) DIVIETO DI CESSIONE

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più del Servizio, salvo quanto previsto in caso di subappalto e i fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione Bioparco.

ARTICOLO 18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

ARTICOLO 19) COMUNICAZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, pec, ai seguenti indirizzi:

Fondazione Bioparco di Roma
Viale del Giardino Zoologico 20
00197 – Roma (RM)
fax 063207389
Pec: dir.affarigeneralibioparco@pec.it

Fornitore:

Via _____

00000 _____

fax _____

Pec: _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

ARTICOLO 20) INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espressa, cartacea, elettronica od altro) che siano relative al Bioparco, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto Regolamento Privacy Ue/2016/679 (c.d. GDPR), in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 21) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e l'Impresa appaltatrice, e non risolte bonariamente, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), nessuna esclusa, sarà devoluta alla competenza del foro di Roma, competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e cessazione del presente appalto, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

ARTICOLO 22) CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, il "Decreto"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione Anticorruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.) della Fondazione Bioparco di Roma, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.bioparco.it/Amministrazione Trasparente. Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre il Bioparco al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Bioparco a violare i principi del Codice e del P.T.P.C. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Bioparco a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 23) PATTO DI INTEGRITÀ

Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità di Roma Capitale approvato con delibera capitolina n. 40 del 27.2.2015, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza conformando la propria condotta agli obblighi ivi contenuti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Bioparco a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 24) SPESE

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto, così come le spese di scritturazione e stipula del presente contratto, sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Roma, lì ____ ____

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Fondazione Bioparco di Roma

Il Presidente

Dott. Francesco Petretti

Per l'Impresa appaltatrice

Il Rappresentante legale

Dott.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 2 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi); Articolo 8 (Penali); Articolo 9 (Cauzione); Articolo 11 (Responsabilità e assicurazione); Articolo 12 (Risoluzione e recesso); Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010); Articolo 14 (Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione); Articolo 18 (Clausola risolutiva espressa); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Codice Etico e Prevenzione della Corruzione); 23 (Patto di integrità)

Roma, lì ____ ____

Il Fornitore

Il Rappresentante legale

Dott.